



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Firenze

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Eugenio Giani
SEDE

Mozione ai sensi dell'articolo 175 Reg. Int.

Oggetto: in merito alla riapertura della discarica di Fosso del Cassero

Il Consiglio regionale della Toscana

Premesso che,

la discarica di Fosso del Cassero, ai sensi dell'art. 4 del D.Leg 36/2003, viene classificata come "Discarica per rifiuti non pericolosi". La superficie complessiva dell'impianto è di circa 160.000 metri quadrati con una volumetria netta di circa 1.500.000 metri cubi.

La discarica è gestita per singoli lotti ed è autorizzata ad accogliere presso l'impianto un quantitativo massimo di rifiuti speciali non superiore a 420 t/die su base annua, così suddiviso: fino ad un quantitativo massimo di 420 t/die di rifiuti speciali non pericolosi; fino ad un quantitativo massimo di 210 t/die di rifiuti speciali pericolosi.

In merito alle prescrizioni inerenti la gestione della discarica previste dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), è opportuno ricordare quanto segue:

- "La società deve predisporre una relazione intermedia relativa al monitoraggio del primo settembre dell'anno. A tal riguardo la relazione semestrale – dati riferiti al 30 giugno – e quella annuale – dati riferiti al 31 dicembre – dovranno essere trasmessi alla Provincia, ad Arpat, al comune di Serravalle pistoiese e all'ASL rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno. La relazione semestrale deve contenere le medesime informazioni e i risultati della gestione della discarica, dell'impianto di depurazione nonché i risultati del piano di monitoraggio e controllo. Le due relazioni devono essere integrate con tutti i dati inerenti la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte e riutilizzate sia in sito sia in impianto terzo;
- Il livello di percolato nei pozzi di raccolta non deve superare la quota pari a 2 metri dal fondo del pozzo in condizioni di gestione ordinaria e straordinaria. I pozzi di raccolta del percolato devono essere dotati di idoneo sistema per l'estrazione forzata dello stesso nonché di sistema di controllo



del livello. La vasca interrata di raccolta del percolato deve essere mantenuta vuota fatti salvi particolari periodi di emergenza nei quali si rende necessario lo stoccaggio provvisorio

Nell'impianto sono stati utilizzati pneumatici come materiale di ingegneria;

Significativa è la gestione del biogas presente nell'impianto: infatti l'impianto è dotato di un sistema per l'aspirazione, il convogliamento, la combustione e il riutilizzo termico del biogas prodotto. In particolare il riutilizzo è funzionale all'impianto di depurazione. La centrale termica ha una potenzialità di circa 1 MW. In particolare preme sottolineare le prescrizioni previste dall'AIA in merito al biogas:

- "Il biogas prodotto dalla discarica dovrà essere costantemente aspirato e bruciato da uno dei due sistemi di combustione presenti: caldaia o torcia precisando che l'utilizzo di uno esclude l'utilizzo dell'altro;
- Ai fini del recupero energetico il biogas dovrà essere conforme a specifiche caratteristiche;
- Dovranno essere effettuate le manutenzioni previste nel Piano di sorveglianza e controllo
- Dovranno essere proseguite nel tempo le verifiche inerenti l'adeguatezza della torcia in relazione al quantitativo di biogas prodotto. Inoltre Pistoambiente Srl dovrà impegnarsi per rendere più efficace il sistema di captazione del biogas prodotto";

nell'impianto è presente un sistema di depurazione per la lavorazione del percolato e dei rifiuti liquidi in conto terzi smaltiti nella discarica stessa. Al contempo, sempre all'interno dell'impianto di discarica, è presente un deposito temporaneo di rifiuti solidi;

in merito ai monitoraggi e controlli, l'azienda prevede i seguenti responsabili: direttore tecnico; responsabile area controllo, conformità e ammissibilità; responsabile area accettazione conferimenti; responsabile area gestione lotti discarica e manutenzione, responsabile gestione depurazione rifiuti liquidi e manutenzione; responsabile area sorveglianza e controllo. In relazione alla periodicità dei controlli e dei monitoraggi, con particolare riferimento alle verifiche giornaliere, occorre specificare che sono condotti solo nei giorni di apertura dell'impianto (dal lunedì al venerdì)

le metodiche di campionamento delle vari matrici soggette a controlli prevedono:

Matrice	Metodica di campionamento
Percolato	Campionamento istantaneo e puntuale
Concentrato	Campionamento istantaneo e puntuale
Acque superficiali	Campionamento istantaneo e puntuale
Acque sotterranee	Campionamento istantaneo e puntuale
Emissioni dalla caldaia o torcia	Campionamento orari o semiorari secondo DM 05/02/98 allegato 2, sub 1
Biogas	Metodo diretto con strumentazione portatile UNI EN 13284:1 NIOSH 2542



Preso atto che,

lunedì 4 luglio, intorno alle ore 18, all'interno dell'impianto si è sviluppato un grande incendio. La stampa locale riporta oltre che numerose ed esaustive fotografie anche quanto segue "la grossa colonna di fumo nero è visibile da diverse decine di chilometri, e l'odore acre dei rifiuti bruciati ha già raggiunto Larciano e Lamporecchio, sospinto dal forte vento. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale. Le operazioni di spegnimento continuano senza sosta. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco da Lucca, quattro da Pistoia e una da Prato. Solo dopo che l'incendio sarà completamente spento si potrà procedere con le indagini sulle cause che lo hanno provocato";

il comandante della polizia municipale di Serravalle Pistoiese ha dichiarato "escluderemmo l'atto doloso. L'incendio è scoppiato intorno alle 18, quando nella discarica erano ancora presenti dipendenti. Dunque è impossibile che qualcuno possa essere entrato senza essere visto e abbia appiccato un fuoco";

in merito all'incendio la Giunta regionale ha risposto a diverse interrogazioni circa l'incendio sopra richiamato, specificando quanto segue:

- L'incendio si è esteso a una superficie di circa un ettaro e ha interessato e /o labito le superfici dei lotti 7-9-10-17-18 e 19, tranne una porzione del lotto 10 in coltivazione, dedicata ai rifiuti ad alto contenuto organico. La cella dei rifiuti contenenti amianto non è stata coinvolta nell'incendio, in quanto sita sul lato opposto. La combustione ha interessato lo strato superficiale dell'ammasso e quindi per la maggior parte sono stati coinvolti i rifiuti utilizzati per la copertura del fronte scarico individuati dai seguenti CER 030307, 030310, 190203, 191212
- Risultano effettuati 3 sopralluoghi da parte del settore bonifiche della regione e 8 sopralluoghi da parte di ARPAT nei giorni successivi l'incendio. "

Considerato che,

L'impianto in seguito dell'incendio è stato posto sotto sequestro e, nonostante ripetute richieste di dissequestro, l'autorità giudiziaria competente ha mantenuto i "sigilli" all'impianto per più di un anno. Preme precisare che le istanze di dissequestro presentate da Pistoiaambiente, proprietaria dell'impianto, hanno trovato quale motivazione il principio di precauzione. Infatti la giudice delle indagini preliminari, nel valutare l'istanza depositata dagli avvocati difensori della società avrebbe ritenuto che "ogni valutazione relativa alla idoneità o meno del "codice comportamentale" proposto dall'azienda non può prescindere dall'atteso pronunciamento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, sollecitato dalla Cassazione per un caso speculare a quello pistoiese".

In linea di principio quindi il percorso giudiziario che ha giustificato il sequestro e il rigetto delle richieste di dissequestro è da ricercare nell'attesa di una pronuncia dei giudici europei sulla compatibilità della normativa comunitaria con quella italiana sul tema della caratterizzazione dei rifiuti in base ai cosiddetti "codici specchio" ai fini della loro ammissibilità in discarica. In particolare il giudici europei avrebbero dovuto chiarire la correttezza dei codici identificativi che



accompagnano i carichi di rifiuti provenienti non da singole attività produttive generati nel corso del medesimo processo, ma da altri impianti di smaltimento, in cui vengono trattati e mischiati gli scarti provenienti da più aziende. Infatti significative tonnellate di rifiuti in passato sono arrivati all'impianto senza essere accompagnati da una descrizione analitica delle caratteristiche di ciò che c'era di volta in volta nei cassoni dei camion. La legittimità di smaltimento in discarica dipendeva dalla sola prova di laboratorio svolta una volta l'anno dal produttore. Una procedura "perfettamente normale e legale" (e che rispetta le norme europee) secondo Pistoiamambiente, basata sulla caratterizzazione dei rifiuti in termini "probabilistici", ma fortemente confutata dalla Procura di Pistoia, che ha basato il sequestro dell'impianto proprio sul principio della "precauzione": i rifiuti dei quali non si conosce con certezza la composizione devono essere considerati rifiuti pericolosi. Principio della precauzione che, in punta di diritto, la terza sezione della Cassazione ha ritenuto fondato nell'esaminare il ricorso relativo al caso avvenuto a Roma e simile a quello del Cassero: "corretto pare il richiamo al principio di precauzione cui deve conformarsi la gestione dei rifiuti come anche espressamente previsto dalla disciplina generale di gestione, che deve ritenersi applicabile anche nella classificazione dei rifiuti pericolosi con voci speculari al fine di garantire un'adeguata protezione dell'ambiente e della salute delle persone. Conforme a tale principio ed a criteri di ragionevolezza sembra la tesi, recentemente prospettata, sulla base di argomentazioni prettamente scientifiche, secondo la quale una caratterizzazione spinta e sistematica del rifiuto sarebbe necessaria quando lo stesso è sconosciuto".

Ma la Suprema corte ha ritenuto che restino comunque margini di incertezza sull'interpretazione della disciplina comunitaria, anche in conseguenza delle modifiche apportate nel tempo alla normativa nazionale. E per questo lo scorso luglio ha rimesso il caso alla Corte di giustizia dell'Ue affinché faccia chiarezza: se il regolamento europeo vada o meno riferito anche alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti; se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto; se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

in data 5 aprile sulla stampa locale si legge "Riapre la discarica del Cassero: il Tribunale del riesame di Pistoia ha annullato il decreto di sequestro disposto dal gip il 3 marzo dello scorso anno. Nessuna condizione per la ripresa dell'attività. I giudici, in sintesi, uniformandosi alle indicazioni della Corte di Cassazione, che, il 18 gennaio scorso, aveva rinviato a Pistoia il caso annullando per difetto di motivazione il loro no alla richiesta di dissequestro che era stata presentata dal presidente di Pistoiamambiente e dal direttore tecnico dell'impianto. Il Tribunale del riesame ha dichiarato di fatto l'illegittimità dell'originario provvedimento di sequestro, sulla base del quale la discarica è rimasta chiusa per oltre un anno. Il provvedimento – spiegano i legali dei ricorrenti – ha



chiaramente affermato che non esiste alcun profilo di colpa addebitabile ai gestori della discarica. E non fa alcun riferimento al provvedimento con cui la società Pistoambiente, qualche mese fa, aveva dichiarato alla Regione di autoridursi le tipologie di rifiuti conferibili in discarica. I limiti che l'azienda si era autoimposta qualche mese fa e che la Regione aveva recepito con un provvedimento di "presa d'atto", peraltro trasmesso anche alla procura di Pistoia, non costituiscono affatto la ragione che ha determinato il dissequestro. L'autoriduzione rispondeva piuttosto all'esigenza della Pistoambiente srl di trovare una possibile soluzione ad una vicenda che stava provocando ingentissimi danni economici e di immagine alla società e che rischiava di pregiudicare irrimediabilmente l'esercizio dell'attività di impresa. I tempi della riapertura della discarica non spettano alla Regione. L'ordinanza di dissequestro è già stata eseguita e quindi l'impianto è di fatto già riaperto e legittimato a ricevere i rifiuti allo stato autorizzati".

Constatato che,

in data 11 aprile si è tenuta una partecipata assemblea dove l'amministrazione comunale ha dichiarato per voce del Sindaco quanto segue "Il 4 aprile la magistratura ha dissequestrato la discarica e fra una ventina di giorni la Regione Toscana deciderà se riaprirla o meno. Come amministrazione comunale, il 6 di aprile abbiamo inviato una Pec all'assessore Federica Fratoni con dieci punti, che abbiamo ritenuto più importanti per la salute dei cittadini. All'interno della discarica non devono essere portati rifiuti nocivi assimilabili o a specchio; è nata come discarica per rifiuti speciali e come tale dovrebbe rimanere, oppure chiudere definitivamente. Se riusciamo a far entrare solo rifiuti speciali, come il tessile, siamo disposti anche alla riapertura. Da una analisi dei certificati invece, risultano quattro pagine che ci dicono che la discarica contiene rifiuti assimilabili ai tossici e nocivi e questo non lo vogliamo. Poi dovrebbero portarci solo rifiuti della regione Toscana e non da altre zone d'Italia. Abbiamo chiesto di chiudere tutti i siti completati, che sono 14 lotti ed abbiamo chiesto una telecamera di videosorveglianza per verificare cosa viene scaricato dai mezzi, comprese le telecamere termiche per rilevare eventuali fonti di calore. Per la chiusura dei lotti sono utilizzati dei pneumatici, che dopo l'incendio sono bruciati e per questo vorremmo mettere sacchi di sabbia, che hanno un costo, ma certo non incrementano le fiamme. Un'altra preoccupazione - ha aggiunto il sindaco - è quella delle condizioni dei teli sotto i rifiuti e vorremmo la certezza che siano idonei, perché portandoci tessuti nocivi non sappiamo se questi teli siano adatti o siano ancora integri. Al termine di ogni giornata di lavoro abbiamo anche chiesto che i rifiuti siano coperti con la terra e che siano aumentate le fidejussioni. Il nostro obiettivo è la salute della gente e non ci interessa fare un business con la discarica; preferiamo la salute della gente al milione di euro dei proventi. Inoltre abbiamo chiesto che la discarica sia aperta dalle 8 alle 14, con un nostro responsabile a verificare gli ingressi."

Alcuni cittadini hanno palesato una forte contrarietà alla riapertura dell'impianto con le seguenti motivazioni: "La discarica non deve riaprire e spiego i motivi. Non è un caso che a gennaio ci sia stata una sentenza di una indagine iniziata nel 2012, in merito alle tangenti. Tra i sedici condannati ci sono quattro nomi: Conti Paolo, Rosi Giordano, Vescovi Roberto e Vescovi Michele. Tutti i proprietari della discarica sono stati condannati per tangenti e non credo sia un caso. Nel 1996 è bruciata per la prima volta perché presero fuoco polveri di alluminio e non credo che la discarica del Cassero fosse autorizzata a prendere polveri di alluminio. Anche nel 2010 prendeva rifiuti che



venivano dalla terra di fuochi, quindi il peggio del peggio, falsificando la documentazione e spacciandoli per rifiuti speciali. Queste sono agli atti del sostituto procuratore Boccia, che sta indagando sulla discarica e non campati in aria. Occorre sapere che non abbiano davanti persone oneste, ma persone che per fare soldi se ne sbattono della salute dei cittadini. La Fratoni si è permessa di riaprire la discarica durante le indagini della magistratura: è legale, ma non è corretto. Chiudere la discarica è possibile, perché l'articolo 12 della legge n. 36 del 13 gennaio 2003 dice che: la procedura di chiusura della discarica o parte di essa, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi per la salute dei cittadini, è di pertinenza dell'ente competente del territorio, quindi del comune”.

Tutto ciò premesso e considerato
Impegna il Presidente e la Giunta regionale

A vincolare ogni azione finalizzata alla riapertura della discarica:

- Ad una preventiva verifica, attraverso carotaggi, delle tipologie di rifiuti smaltiti;
- Ad una verifica dell'efficacia ed efficienza del sistema di captazione, trattamento e smaltimento del percolato;
- Ad una verifica della corretta funzionalità del sistema di gestione del biogas prodotto;
- Ad una totale esclusione di possibili effetti nocivi e dannosi per la salute dei cittadini e per l'ambiente circostante l'impianto di smaltimento.